

**COMUNE DI ARSIERO**

Cod. Fiscale: 00294880240

PROVINCIA DI VICENZA  
C.A.P. 36011

Tel. 0445-741305

---



**REGOLAMENTO**

**PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

**RISPETTO AL TRATTAMENTO**

**DEI DATI PERSONALI**

***ADOTTATO CON DELIBERA DI  
GIUNTA COMUNALE N. 38  
IN DATA 28.03.2000***

## Art. 1 – **Oggetto**

1. Le norme di cui al presente titolo disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale, in attuazione della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

## Art. 2 – **Finalità**

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti territoriali, degli Enti Pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

## Art. 3 – **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - **DATO PERSONALE:** Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge 675/96;
  - **DATO SENSIBILE:** Ogni informazione personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale o attinente a provvedimenti giudiziari di cui all'art. 686 (Casellario giudiziario), commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale, assoggettata al sistema di garanzie definito dal dlgs 135/99;
  - **BANCA DATI:** Qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
  - **TRATTAMENTO:** Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
  - **FINALITA' ISTITUZIONALI:** si intendono:
    - a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria;
    - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni nelle materie attribuite alla competenza del Comune.
  - **TITOLARE:** La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
  - **RESPONSABILE:** La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
  - **COMUNICAZIONE:** Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa

- a disposizione o consultazione;
- OPERAZIONI ESEGUIBILI: Le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
  - RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO: Le finalità, individuate dal Dlgs n. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili;
  - DIFFUSIONE: Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - GARANTE: L'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30 della legge 675/96.

#### Articolo 4 – Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate, con presa d'atto della Giunta Comunale.
2. Il Segretario Generale, o ove nominato il Direttore Generale, provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco delle banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle relative comunicazioni inoltrate dai Funzionari incaricati. In caso di intervenute modificazioni, il Direttore Generale sottopone alla Giunta il nuovo elenco ai fini della presa d'atto.

#### Articolo 5 – Titolarità delle banche dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al precedente Articolo 1, è il Comune di Arsiero.  
La titolarità delle singole banche dati di cui all'Articolo 1, comma 2 della legge n. 675 del 1996, gestite dall'Amministrazione Comunale è attribuita dalla Giunta, con proprio provvedimento, al Responsabile della struttura cui la banca dati afferisce.
2. I titolari delle banche dati svolgono le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta, anche in materia di sicurezza, nonché, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il titolare della banca dati è anche il responsabile di tutte le operazioni di trattamento dei dati della stessa.

#### Articolo 6 – Responsabilità delle banche dati

1. Il responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e tutela dei dati personali nonché, alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi.
2. Il responsabile:
  - a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;
  - b) impartisce istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
  - e) adempie a quanto disposto dalle Autorità ed Organi di vigilanza del sistema amministrativo locale;
  - f) impartisce disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;
  - g) cura la relazione delle singole banche dati;
  - h) cura la informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione;
  - i) dispone motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.

## Articolo 7 – Incaricati del trattamento

1. Il responsabile del trattamento dei dati procede all'individuazione all'interno di ciascuna area operativa degli Incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 675/96.
2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che deve controllarne l'osservanza.
3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.
4. Agli incaricati, ove tecnicamente possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni di trattamento.
5. La conoscenza di dati personali da parte degli incaricati non costituisce "comunicazione" ai fini dell'applicazione della legge 675/96.

## Articolo 8 – Trattamento dei dati

1. Il trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:
  - a) raccolti di regola presso l'interessato e trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
  - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.
3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.
4. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento può adottare opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art. 22 della legge 675/96.
5. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti degli interessati, può essere effettuato:
  - a) da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
  - b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dal Comune;
  - c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.
6. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché, dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale.
7. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla legge 675/96, a tal fine

procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

8. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
9. In base al principio contemplato dall'art. 18 della legge 241/90, è data facoltà al Responsabile della banca dati di conservare i dati raccolti, anche quando ne sia esaurita l'utilità per la quale sono stati trattati, rendendo gli stessi disponibili per ulteriori trattamenti.

#### **Articolo 9 – Misure di sicurezza**

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare sono individuate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28.07.99, n. 318.
3. Nel caso di trattamenti effettuati con elaboratori devono essere adottate le seguenti misure:
  - a) a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
  - b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita delle qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;
  - c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'art.615-quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.
4. Nel caso di trattamento di dati personali effettuato con strumenti diversi da quelli previsti dal comma precedente, sono osservate le seguenti modalità:
  - a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19 della legge 675/96, il responsabile deve prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
  - b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi utili conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.
5. Nel caso di trattamento di dati sensibili oltre a quanto previsto nel comma 4, devono essere osservate le seguenti modalità:
  - a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;
  - b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

#### **Articolo 10 – Informazione**

1. A cura del responsabile della banca dati l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/96;
  - f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. I dirigenti titolari delle banche dati favoriscono, a tal fine, la introduzione anche in via elettronica di modulistica che contenga l'informazione di cui all'art.10 della legge n.675 del 1996 e, nei casi in cui è richiesto dalla stessa legge, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

#### **Articolo 11 – Diritti dell'interessato**

1. le richieste per l'esercizio dei diritti indicati all'art. 13 della legge 675/96 devono essere presentate al responsabile della banca dati alla quale i dati si riferiscono.
2. A tal fine è opportuno che l'eventuale informativa contenga l'indicazione dell'ufficio presso il quale l'interessato può presentare tale richiesta.
3. L'interessato può delegare ad altri l'esercizio dei diritti di cui al 1° comma dell'art.13 legge 675/96, specificando la tipologia dei dati sui quali esercitare i diritti.
4. Tali diritti se riferiti a dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

#### **Articolo 12 – Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato**

1. La richiesta di esercizio dei diritti di cui all'art.13 co.1° legge 675/96 dev'essere scritta e motivata; va rivolta al responsabile del trattamento e deve contenere l'indicazione delle banche dati alle quali l'interessato intende accedere ed il diritto che si vuole esercitare.
2. Il responsabile del trattamento che riceve la richiesta, se non sovrintende alla banca dati cui la richiesta si riferisce, deve trasmetterla immediatamente al responsabile del trattamento competente.
3. Nel caso in cui la richiesta dell'interessato riguardi più banche dati, ciascun responsabile vi provvederà per quanto di propria competenza.

#### **Articolo 13 – Evasione delle richieste dell'interessato**

1. Il responsabile del trattamento competente provvede entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta a dare comunicazione all'interessato relativamente alla stessa, salvo il diverso termine specificato nel Regolamento dei procedimenti amministrativi adottato dal Comune.
2. L'Amministrazione Comunale può chiedere che sia versato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
3. Qualora la richiesta dell'interessato non sia attuabile in virtù delle finalità istituzionali dell'Ente, la comunicazione da effettuarsi in forma scritta deve precisare il motivo del diniego.

#### **Articolo 14 – Accesso ai documenti amministrativi**

1. Rimane ferma la normativa in tema di diritto di accesso, considerato che nel caso di

documenti amministrativi accessibili” a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”(art. 22, comma 1, legge 241/90), si versa in situazioni estranee alla materia della tutela dei dati personali.

2. Qualora l'esercizio del diritto di accesso comporti la comunicazione di dati personali, è consentita solo la comunicazione di quei dati necessari a soddisfare il diritto stesso.
3. L'accesso ai dati personali da parte di consiglieri e amministratori comunali è consentito nei casi in cui risulti necessario per l'espletamento del loro mandato, di ciò deve essere fatta apposita dichiarazione nella richiesta.

#### **Articolo 15 – Attività che perseguono rilevanti finalità d'interesse pubblico**

- 1 Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità d'interesse pubblico tutte quelle svolte dal comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
- 2 Le attività che perseguono rilevanti finalità d'interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal d.lgs n.135/99 da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art.22 della legge n.675/95

#### **Articolo 16 - Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità d'interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del dlgs n.135/99**

- 1 Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel dlgs n.135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell' art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/96, l'amministrazione:
  - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento dei dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
  - c) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
  - d) c individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
- 2 L'amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità d'interesse pubblico.
- 3 Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla giunta nelle disposizioni organizzative di cui all' art.18.

#### **Articolo 17 - Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante**

- 1 A fronte delle rilevanti di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
- 2 Con propria deliberazione, la giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
- 3 Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle

relazioni della stessa con la comunità locale.

4 Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

5 L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del dlgs n. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili, ove è necessario, viene effettuato l'annullamento della giunta, con proprio provvedimento.

6 L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendono necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

7 Nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tpi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

#### **Articolo 18 - Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del dlgs n. 135/99**

1 La Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1,2,3,4 del dlgs n. 135/99.

2 Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:

- a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- e) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

#### **Articolo 19 - Verifiche e controlli**

1 I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.

#### **Articolo 20 - Rapporti con il Garante**

1 Ciascun titolare della banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge n. 675 del 1996, dandone comunicazione al Segretario Generale.

#### **Articolo 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1 Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi del articolo 2050 del codice civile.

#### **Articolo 22 - Disposizioni finali**

1 Le disposizioni organizzative di cui al presente regolamento sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.

2 Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.